Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

A. P. n. 26/2025

Chiasso, 19 febbraio 2025

Ris. mun. 1372 / 20 luglio 2010
649 / 15 aprile 2014
218 / 18 febbraio 2025

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 21
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

Il Municipio di Chiasso, richiamati la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009 e l'articolo 107, 145 e 192 LOC e 23, 24 e 25 RALOC

o r d i n a:

Art. 1 - Campo d'applicazione
La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 - Responsabilità
cpv. 1
Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.

cpv. 2
Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

cpv. 3
È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 - Identificazione
cpv. 1
I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

cpv. 2
Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 - Corsi

cpv. 1
Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

cpv. 2
Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 - Autorizzazione e tassa

cpv. 1
La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

cpv. 2
La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

cpv. 3
L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

cpv. 4
Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

cpv. 5 [1)]
Il Municipio preleva una tassa annuale di fr. 75.-- per ogni cane di età superiore ai 3 mesi registrato all'anagrafe canina (AMICUS) [2)], il cui proprietario risieda sul territorio del Comune; il proprietario ne è debitore. Fanno eccezione:
a) i cani di età inferiore a 3 mesi;
b) i cani deceduti prima del 1. aprile;
c) i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

cpv. 6 [1)]
Le tasse vengono riscosse una volta all'anno: per la residenza nel Comune di Chiasso fa stato l'iscrizione all'ANIS al momento dell'emissione della tassa a cura del Municipio.

cpv. 7 [1)]
La tassa emessa, una volta cresciuta in giudicato, è parificata ad una sentenza esecutiva a' sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 6 - Struttura di detenzione

Il Municipio verifica direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge.

[1)] Ris. mun. 649 / 15 aprile 2014 [2)] Ris. mun. 218 / 18 febbraio 2025

Art. 7 - Cani pericolosi, definizione e obblighi

cpv. 1
Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

cpv. 2
È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

cpv. 3
In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

cpv. 4
Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 - Fuga

cpv. 1
Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

cpv. 2
La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 - Disposizioni generali

cpv. 1
I cani di qualsiasi taglia devono essere costantemente tenuti al guinzaglio su tutto il comprensorio comunale. È proibito lasciar vagare cani incustoditi sull'area pubblica o sull'area privata al pubblico transito.

cpv. 2
È proibito ai detentori portare a passeggio i cani sul verde riservato ad area di svago delle Scuole comunali, delle Case anziani, di viale Stoppa, di via Comacini, di via degli Albrici, di via G. Tell, di via Bossi, di viale Volta, di via Soldini, di via 1. Agosto, di Piazza Boffalora, all'area Bosco della Selva a Pedrinate, nella zona del Centro sportivo di Seseglio, nonché in tutte le strutture sportive e ove è posata la rispettiva segnaletica.

cpv. 3
I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

cpv. 4
Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo d'utilità.

Art. 10 - Aree di svago e di sfogo

cpv. 1

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico.
All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

cpv. 2

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

cpv. 1

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

cpv. 2

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi.

cpv. 3

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 - Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).
Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 - Cani incustoditi

cpv. 1

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

cpv. 2

In caso di successiva reperibilità del proprietario e del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 - Morte dell'animale

cpv. 1
In caso di morte dell'animale, dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

cpv. 2
La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 - Sanzioni

cpv. 1
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.--, giusta la Legge cantonale sui cani.

cpv. 2
Il Municipio, riservata l'applicazione eventuale dell'ammonimento per la prima contravvenzione, infligge le multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:

• inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte ecc.) nella Banca Dati ANIS;	fr. 200.--	recidivo: fr. 500.--
• mancata frequenza ai corsi prescritti;	fr. 200.--	recidivo: fr. 300.--
• mancata identificazione del cane tramite microchip;	fr. 200.--	recidivo: fr. 300.--
• mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;	fr. 50.--	recidivo: fr. 100.--
• mancato avviso fuga del cane;	fr. 50.--	recidivo: fr. 100.--
• mancato uso della museruola;	fr. 100.--	recidivo: fr. 200.--
• mancata raccolta degli escrementi;	fr. 100.--	recidivo: fr. 150.--
• disturbo della quiete;	fr. 100.--	recidivo: fr. 200.--
• accesso alle aree vietate.	fr. 200.--	recidivo: fr. 300.--

cpv. 3
Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 17 - Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 13 gennaio 2010.

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, il 6 agosto 2010.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: Bruno Arrigoni

COMUNE DI CHIASSO

il Segretario: Umberto Balzaretti

L'aggiunta dei cpv. 5, 6 e 7 all'art. 5 – Autorizzazione e tassa – viene pubblicata all'albo comunale dal 30 aprile 2014 al 30 maggio 2014 ed è valida a partire dal 1. giugno 2014.

La modifica della denominazione dell'anagrafe canina del cpv. 5 all'art. 5 – Autorizzazione e tassa – viene pubblicata all'albo comunale dal 19 febbraio 2025 al 20 marzo 2025 ed è valida dal 21 marzo 2025.

Contro la modifica indicata è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.